

COMUNE DI SALERNO

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 30.09.2014

N. 21__ del Registro

Oggetto: Regolamento TASI – deliberazione di G.C. n° 234 del 01.08.2014.

L'anno duemila quattordici__ addì trenta_____ del mese di settembre_____ alle ore 9,30_____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
previ avvisi in data 24.09.2014 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1) DE LUCA	Vincenzo			22) FERRAZZANO	Anna		*
2) SORRENTINO	Luca			23) CELANO	Roberto		*
3) VENTURA	Domenico			24) ZITAROSA	Giuseppe		*
4) SCANNAPIECO	Rosa			25) CAMMAROTA	Antonio		
5) GALDI	Domenico			26) STASI	Pietro Damiano		*
6) CRISCUOLO	Gaetano			27) ADINOLFI	Raffaele		*
7) CRISCITO	Pasquale			28) VIVIANO	Nobile		*
8) BERNABO'	Luigi			29) MEMOLI	Pasqualina		
9) DELLA VALLE	Raffaele			30) GAGLIANO	Salvatore		
10) AVAGLIANO	Amedeo			31) FERRARA	Alessandro		
11) AMODIO	Camillo			32) PETILLO	Marco		
12) D'ALESSIO	Antonio			33) TORRE	Emiliano		
13) SANTORO	Felice						
14) DE PASCALE	Augusto		*				
15) PROVENZA	Luciano						
16) TELESE	Salvatore						
17) DI CARLO	Horace						
18) CARAMANNO	Angelo						
19) MEMOLI	Gianluca						
20) LOFFREDO	Dario						
21) MAZZEO	Domenico						

Presenti ___ 26__

Assenti ___ 07__

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale MENNA e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASCOE, DE MAIO, GUERRA, PICARONE.



IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- la TASI è disciplinata dai commi da 641 a 668, dell'art. 1, della legge di stabilità 2014;

Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamato l'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, che in materia di potestà regolamentare dei Comuni dispone: " le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il qual prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."

Visto l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, e dispone che lo stesso possa essere differito con decreto del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23.07.2014;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di G.C. del 01.08.2014, n. 234, avente per oggetto: "Regolamento TASI - Proposta al Consiglio Comunale";

Visto il parere favorevole espresso nella seduta congiunta della I e VII Commissione Consiliare Permanente, in data 18.09.2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del direttore del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta, tra cui quello del Consigliere CRISCUOLO, il quale illustra un emendamento al regolamento così come di seguito:

- al punto f) dell'art.6 e precisamente prima della parola - presentazione- eliminare la lett. g) in quanto erroneamente indicata, quindi il comma f) termina con le parole si applica; proseguire successivamente con l'ordine alfabetico eliminando di conseguenza l'indicazione della lettera K);

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 24 favorevoli, n° 1 contrario (GAGLIANO), n° 1 astenuto (CAMMAROTA), espressi per alzata di mano dai n° 26 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di approvare il : "*Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili- TASI -*", così come in premessa emendato, che viene qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.
3. Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione e, con distinto file, il testo del regolamento, parte integrante della anzidetta deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione mediante l'inserimento nel sito informatico della sezione del Portale del federalismo fiscale.
4. Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*.

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione

IL DIRETTORE

- dott. Luigi DELLA GRECA -

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Ornella MENNA -



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)



INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Il Funzionario responsabile del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Finalità del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione di abitazione principale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esclusioni ed Esenzioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Detrazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag. 12</i>



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Salerno del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'art. 1, commi 679 e 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale designa il dirigente/funziionario responsabile del tributo previsto dall'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 3 – FINALITA' DEL TRIBUTO

Il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) è istituito per finanziare i servizi erogati dal Comune alla propria comunità, individuati con deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI.

ART. 4 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del



nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 5 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati esenti a norma dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Per poter usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.



ART. 6 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), i seguenti immobili:
 - a) l'unità immobiliare in categoria catastale da A/2 ad A/7, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) l'unità immobiliare concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, con le seguenti limitazioni e modalità:
 - unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7,A\8, A\9;
 - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze e delle detrazioni;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
 - appartenente ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 o in alternativa in presenza di una rendita catastale risultante in catasto con valore inferiore a € 500,00;
 - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti.
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d) i fabbricati per civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - e) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora



abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- g) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994;
 - h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - j) le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
2. Non sono assoggettati al tributo tutti gli altri immobili assoggettati all'Imposta Municipale Propria (IMU), ai quali si applica l'aliquota zero.

ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 6 comma 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie di fa riferimento alla durata del rapporto.
- 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del



contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 220 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i moltiplicatori classificati nel gruppo catastale A, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.



ART. 9 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce l'aliquota dello zero per gli immobili assoggettati all'Imu, come stabilito dal comma 2 dell'art.6 del presente Regolamento.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'aliquota base dell'1 per mille.
4. Il Consiglio comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
5. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 /1998, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

ART. 10 – DETRAZIONI

1. Con deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può introdurre detrazioni dalla TASI .
2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare la detrazione dell'importo stabilito con deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.



4. E' istituita una ulteriore detrazione per la sola abitazione principale per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale fino al compimento del 26° anno di et . In caso di raggiungimento del 26° anno di et  nel periodo d'imposta la maggiorazione   rideterminata sulla base dei giorni di possesso dei requisiti.

ART. 11 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. L'imposta   dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si   protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano in autoliquidazione il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' facolt  del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta   versata in via solidale dai soggetti obbligati per legge. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano effettuati.
4. Il versamento   effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mediante modello F24 o con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
5. Per l'anno 2014, in ragione delle novit  normative intervenute a ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, in applicazione dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, non si applicano interessi e sanzioni per i versamenti eseguiti entro un mese dalla scadenza stabilita per la prima rata.
6. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo complessivo annuo dovuto   uguale o inferiore a 16 euro.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione   pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari a **2 punti percentuali** rispetto al tasso d'interesse annualmente stabilito con decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 16 euro.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 13 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.



ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 20 euro.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to **avv. Antonio D'ALESSIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **dott.ssa Ornella MENNA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **16.10.2014** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **31.10.2014**.

li **16.10.2014**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -
